

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, PER LA DURATA DI ANNI TRE (DATA PRESUNTA DI INIZIO 01/10/2024), MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 MEDIANTE CONFRONTO DI PREVENTIVI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RISPOSTE AI CHIARIMENTI PERVENUTI

Al fine di garantire parità di trattamento tra i tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto, si allega un sunto delle risposte fornite di volta in volta rispetto ai chiarimenti posti in essere entro la data prestabilita del 31 luglio 2024 (in grassetto la risposta fornita):

Considerato che la lettera di invito confronto preventivi prevede quanto segue:
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di San Benedetto del Tronto che procederà — ai sensi della normativa in premessa richiamata — tramite affidamento diretto al soggetto che avrà presentato la proposta più rispondente alle esigenze del Comune sia sotto il profilo dell’efficacia del servizio che sotto il profilo dell’economicità del preventivo. L’affidamento pertanto avverrà tramite MEPA, all’operatore economico che avrà presentato il preventivo più conveniente per l’Amministrazione. Tenuto conto che la lettera di invito non indica i parametri/criteri di valutazione delle condizioni richieste, si chiede di esplicitare la modalità con la quale verrà definita la convenienza per l’Ente del preventivo presentato dai vari operatori economici. Inoltre si chiede di comunicare se ad oggi esistono Istituzioni comunali costituite ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs 267/2000. In caso affermativo vogliate confermare che le stesse siano escluse dal presente appalto.

Si ribadisce che l’operatore economico sarà selezionato in base alla proposta più rispondente alle esigenze del Comune sia sotto il profilo dell’efficacia del servizio che sotto il profilo dell’economicità del preventivo, come riportato nell’avviso. La maggior convenienza sarà pertanto valutata dal Servizio in base al ribasso ed ai tassi offerti ed alla strutturazione del servizio che la stessa vorrà offrire (anche a livello migliorativo). Non sono previsti pertanto punteggi non trattandosi di una gara, bensì, come ribadito, di un affidamento diretto. Nel Comune di San Benedetto del Tronto inoltre esiste una Istituzione (musicale Vivaldi) che è esclusa dalla presente procedura.

In riferimento allo sportello di tesoreria offerto in sede di gara, si chiede la possibilità, durante il periodo contrattuale, di modificare lo stesso con altro sportello ubicato nello stesso ambito territoriale (es. comune di san benedetto del tronto) dello sportello inizialmente offerto.

Si conferma la possibilità con l’obbligo che lo stesso sia ubicato nel Comune di San Benedetto del Tronto.

Evidenziamo che l’articolo 12 comma 8 dello schema di convenzione cita quanto segue: Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. Si evidenzia pertanto, che quanto sopra riportato contrasta con quanto previsto dall’articolo 22 dello schema suddetto.

Si conferma che il tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzie fidejussorie alle migliori condizioni economiche di volta in volta esistenti. Attualmente, con l’attuale tesoriere, l’Ente non ha un plafond costituito a fronte delle garanzie rilasciate o da richiedere. Sarà discrezione della banca la costituzione dello stesso. Si specifica che lo scrivente Ente ha già attive fideiussioni di cui il nuovo tesoriere dovrà farsi carico.

Nell’ambito dell’offerta tecnico/economica fra gli elementi di valutazione è compreso il seguente:

1) PRESENZA DI UNO SPORTELLO nell’ambito del territorio comunale ovvero nel territorio di un comune confinante o ad impegnarsi ad aprirne uno entro la data di inizio del servizio.



In relazione allo sportello suddetto si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) l'eventuale sportello offerto in ambito comunale è da considerare in aggiunta allo sportello richiesto per la partecipazione alla gara?
- 2) In caso affermativo, per lo sportello di cui al punto sopra, sussiste in capo alla Banca l'obbligo di mantenimento per tutta la durata contrattuale?

È sufficiente la presenza di un unico sportello pertanto alla domanda relativa al punto 1 la risposta è negativa.

In merito all'art. 22 della convenzione, in riferimento al rilascio di fidejussioni si chiede conferma che il rilascio di garanzie sarà subordinata ai soli impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell'Ente ed escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati.

Si chiarisce che il rilascio di fidejussioni può avvenire anche a favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati. Pertanto, se non disponibili a tale evenienza si chiede di specificarlo nella Vs. offerta. Si specifica che lo scrivente Ente ha già attive fidejussioni di cui il nuovo tesoriere dovrà farsi carico.

Con riferimento all'oggetto del servizio di cui all'art. 3 della convenzione, considerato che, a seguito della pubblicazione sulla GU n. 301 del 24/12/2019 della legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art. 57 comma 2-quater abroga i commi 1 e 3 dell'art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il Tesoriere non attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non sarà più necessaria da parte di codesto Spett.le Ente la consegna della relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi residui), si chiede conferma che le previsioni contrattuali di cui allo Schema di convenzione inerenti la verifica del rispetto degli stanziamenti e la trasmissione da parte dell'Ente della relativa documentazione siano da considerarsi superate, e, pertanto, da cassare.

Fermo restando che non si riscontra nell'art. 3 da Voi segnalato quanto riportato, si specifica che, ai sensi dell'art. 9 della citata convenzione - comma 4 - l'Ente trasmette al Tesoriere, su richiesta dello stesso e per accettazione delle parti:

- 1) il bilancio di previsione finanziaria, nonché gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività.
- 2) le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, compresi i valori del "di cui fondo pluriennale vincolato".
- 3) l'elenco dei residui definitivi conseguenti al riaccertamento ordinario.

Con riferimento all'art. 21 punto 4, si chiede conferma che, all'atto della cessazione del servizio, con la trasmissione al tesoriere subentrante delle delegazioni di pagamento, degli addebiti diretti SEPA (SDD) e delle garanzie fidejussorie da parte del tesoriere uscente, conseguentemente l'Ente si impegna a far assumere al tesoriere subentrante tutti gli obblighi sopra citati nell'interesse dell'Ente.

In caso di cessazione del servizio, sia che avvenga per scadenza naturale che per ogni altra causa, verrà ceduto al tesoriere subentrante il servizio nella sua totalità.

- Numero dei Mav del 2022 e 2023 alla data odierna: **L'utilizzo dei Mav come modalità di pagamento viene usata esclusivamente per l'erogazione dei contributi spettanti all'Anac per le gare espletate. Il pagamento si effettua in unica soluzione ogni quadrimestre.**

- Numero degli SDD 2022 e 2023: **Servizio non attivato;**



- Numero delle Riba 2022 e 2023: **Modalità di pagamento non utilizzata;**
- Numero incassi domiciliati 2022 e 2023: **Modalità non utilizzata;**
- Numero bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere, numero bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'euro; numero bonifici disposti su cc intrattenuti presso il tesoriere attuale: **Nell'anno 2023 sono stati effettuati n. 8.220 bonifici, tutti in ambito SEPA.**
- Somme fuori dalla tesoreria unica custodite presso il tesoriere; **vedere tabella già riportata nell'avviso esplorativo;**
- Eventuali titoli che verranno trasferiti al nuovo tesoriere (natura, scadenza, importo): **L'ente alla data attuale non possiede titoli;**
- Se il vs. Istituto ha fatto ricorso all'anticipazione di cassa nell'ultimo triennio e in caso affermativo si chiede di indicare l'utilizzo medio oppure se, in caso di non utilizzo negli ultimi 3 esercizi, l'ente ha inviato ugualmente la richiesta della messa a disposizione della linea di cassa di cui all'art. 12 punto 1 della convenzione: **vedere tabella già riportata nell'avviso esplorativo. Si specifica inoltre che, ai sensi della normativa vigente, l'ente ha annualmente quantificato e deliberato per tramite del competente organo comunale l'eventuale anticipazione di tesoreria necessaria.**
- Numero e importi di mandati e reversali dell'ultimo triennio: **vedere tabella già riportata nell'avviso esplorativo;**

In merito allo sconfinamento in Centrale Rischi, a partire dal 2022 pari a 170 mila euro, per cui dichiarate che si tratta di "acquisto crediti -debitori ceduti – anticipi operazioni di factoring – pro soluto", si domanda di specificare la natura dell'operazione di factoring che genera la segnalazione e le azioni messe in pratica dal comune per la gestione della stessa.

Lo sconfinamento che la Centrale dei Rischi segnala si riferisce a cessioni di credito effettuate da società precedentemente fornitrice dell'ente. L'ente non vanta più debito alcuno nei confronti della stessa, pertanto si stanno attivando tutte le procedure atte a conoscere le motivazioni di detto sconfinamento sia nei confronti della ditta medesima che nei confronti della Banca d'Italia.

La Centrale Rischi segnala uno sconfinamento di Euro 170.000,00 che, come da Voi evidenziato nelle "informazioni aggiuntive", è relativo a crediti ceduti. **Quesito:** Si chiede di specificare le motivazioni dello sconfinamento stesso, eventualmente se è da ricondurre a mancati pagamenti e/o contenziosi in corso con il creditore o con il cessionario.

Lo sconfinamento che la Centrale dei Rischi segnala si riferisce a cessioni di credito effettuate da società precedentemente fornitrice dell'ente. L'ente non vanta più debito alcuno nei confronti della stessa, pertanto si stanno attivando tutte le procedure atte a conoscere le motivazioni di detto sconfinamento sia nei confronti della ditta medesima che nei confronti della Banca d'Italia.

La Centrale Rischi segnala crediti di firma per un totale di Euro 138.000,00 **Quesito:** Si chiede di dettagliare i crediti stessi specificandone la relativa natura

Trattasi di crediti di firma rilasciati e relativi a cessione di aree demaniali del Mercato Ittico

L'art. 22 Garanzie fideiussorie della Convenzione, comma 1), prevede che il Tesoriere deve rilasciare garanzie fideiussorie alle migliori condizioni economiche di volta in volta esistenti, nei casi previsti dalla normativa vigente o a richiesta dell'Ente **Quesito:** Si chiede di confermare che il rilascio delle fideiussioni sia obbligatorio ovvero soggetto a valutazione di merito creditizio dell'ente.



Il tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare nuove garanzie fidejussorie alle migliori condizioni economiche di volta in volta esistenti. Si specifica che lo scrivente Ente ha già attive fideiussioni di cui il nuovo tesoriere dovrà farsi carico.

L'art. 22 Garanzie fideiussorie della Convenzione, comma 2), prevede che in caso di estinzione, per qualsiasi causa, di una garanzia fideiussoria nel corso di un anno, il plafond per tale anno si ricostituisce
Quesito: Si chiede di specificare l'ammontare del plafond. Si ribadisce quanto già richiesto al punto precedente circa la valutazione del merito creditizio dell'ente al fine della concessione della fideiussione stessa.

Attualmente, con l'attuale tesoriere, l'ente non ha un plafond costituito a fronte delle garanzie rilasciate o da richiedere. Sarà discrezione della banca la costituzione dello stesso.

Il punto 4) dell'allegato B) Modello di proposta tecnico-economica, prevede l'indicazione delle Commissioni a vario titolo sostenute dal tesoriere per conto dell'Ente (vedasi art. 18 della Convenzione, fermo restando che i bonifici sui conti correnti intrattenuti presso il tesoriere si intendono gratuiti)

Quesito: Si chiede di specificare cosa si intende per Commissioni a vario titolo sostenute dal tesoriere e che cosa comporti barrare o meno la relativa casella.

Si chiede di riportare la migliore offerta per:

- 1) **spese addebitabili al Comune per l'esecuzione dei bonifici presso istituti diversi dal tesoriere presupposto che i bonifici effettuati presso il tesoriere siano a titolo gratuito;**
- 2) **ulteriori spese eventualmente addebitabili all'ente (oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'ente quali bolli, etc)**

Con riferimento all'art.3 comma 7 dello schema di Convenzione, che prevede che il Tesoriere sia tenuto a fornire la prestazione di conservazione sostitutiva a norma di legge degli ordinativi di pagamento e incasso in combinato disposto con l'art. 26 dello schema di Convenzione che prevederebbe invece un divieto generale di subappalto, premesso che: il servizio di conservazione è accessorio, secondario e strumentale rispetto all'oggetto core dell'appalto; il tesoriere non è soggetto abilitato alla conservazione e pertanto tale attività esula dal servizio di tesoreria; ii) che di norma le banche tesoriere non curano direttamente attività di espressa competenza della software house e ancor meno quella di conservatore certificato; si chiede conferma che il servizio di conservazione sostitutiva a norma debba ritenersi una prestazione secondaria e quindi subappaltabile/sub-affidabile.

Fermo restando il divieto imposto di subappaltare il servizio come disposto dall'art. 26 dello schema di convenzione, si conferma che il servizio di conservazione sostitutiva possa considerarsi come una prestazione secondaria e quindi subappaltabile, fermo restando che la titolarità/responsabilità del servizio stesso debba rimanere in capo al soggetto titolare del servizio di tesoreria.

In merito all'art.12 punto 6 della convenzione, specificando che il vostro Comune accetta espressamente che:

- la modalità di chiusura contabile da applicarsi è appunto quella disciplinata dalla FAQ 29 di Arconet,
- è inoltre operante il principio statuito dalla lett. B) comma 878 art.1 L. n. 205/2017 per cui le anticipazioni di tesoreria eventualmente non rimborsate al 31/12 non rientrano nella competenza dell'OSL e quindi non concorrono alla determinazione della massa passiva.
- il tesoriere ai sensi dell'art.222 TUEL comma 9 "...procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena si verificano entrate libere da vincoli..."

Premesso che l'art. 222 del TUEL risulta composto da 3 commi (1, 2 e 2bis), le prime due affermazioni risultano corrette.

Con riferimento all'art. 24 della bozza di convenzione in cui il Tesoriere viene nominato Responsabile, si chiede conferma che l'Ente sarà disponibile a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le



relative misure di sicurezza proposti dal Tesoriere e che dovranno essere allegati alla Convenzione di tesoreria e che si inoltrano per pronta visione; in caso negativo si prega di fornire il testo proposto da codesto rispettabile Ente.

Si procederà ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Con riferimento all'art. 2 punto 4, all'art.6 comma 19 e più in generale per adeguamenti di qualsiasi natura, si chiede conferma che l'adeguamento del servizio si riferisce ad adeguamenti normativi e che agli stessi provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere.

L'art. 2 punto 4 dice espressamente che i miglioramenti di metodo e tecnologici possono essere introdotti per migliorare lo svolgimento : ".....di comune accordo fra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento." Qualora dovessero essere introdotti in seguito a nuova normativa allora dovranno essere obbligatori. In ogni caso, sia che sia una decisione paritetica, sia che sia obbligatoria ai sensi della intervenuta normativa, i costi necessari saranno da distribuire fra le parti, ciascuna per sua competenza. Non si trova, infine, riscontro nella convezione dell'art. 6, comma 19, menzionato nel quesito (l'ultimo comma è il dodicesimo).

In riferimento all'art. 3 della bozza di convenzione si chiede conferma che il tesoriere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e quindi che resta a carico dell'Ente il collegamento della tratta Ente/Bankit.

In tal caso, si chiede:

- di conoscere il fornitore cui il Comune affida il servizio di Tramite PA, con cui si dovrà avviare il colloquio/trasferimento dati per il servizio di conservazione sostitutiva richiesto.
- che le spese di collegamento tra il fornitore della prima tratta e il conservatore per la ricezione dei flussi da mandare in conservazione non siano a carico del Tesoriere/Conservatore.

Se per il servizio Tramite PA si intende il servizio Pago PA, il Comune di San Benedetto si appoggia ad un provider esterno come già descritto nel file "informazioni aggiuntive" pubblicato come allegato sul MEPA. Riguardo al secondo quesito, non si è in grado di fornire una risposta esaustiva stante la non perfetta definizione della domanda.

